

**Decreto Reg.Gen. n. 2**

**Arenzano, 07-10-2021**

Reg. Part. n. 2

Protocollo:

Ufficio: SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO

**Oggetto: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19 - BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE**

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di ottobre, il Sindaco

**DECRETA**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con decreto legge n. 9 del 02.03.202, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", si è stabilito (art. 35) che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- con DPCM dell'8 marzo 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto legge 23.02.2020, n. 6, sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, operando un distinguo fra aree territoriali negli artt. 1 e 29;
- con DPCM del 09.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;
- con DPCM dell'11.03.2020 sono state emanate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- con il DPCM 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", sono state individuate le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese di cui all'Allegato 1 al citato provvedimento;

- con il DPCM 25 marzo 2020 recante “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020”, sono state individuate ulteriori attività produttive e del commercio soggette a prescrizioni;
- con i DPCM in data 18.10.2020, 24.10.2020 e 3.11.2020, il Governo ha emanato ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- in conseguenza dell’emanazione dei DPCM di cui sopra, il Presidente della Regione Liguria ha emanato più ordinanze di adeguamento delle misure preesistenti tendenti ad attuare in ambito regionale le misure nazionali;
- con il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*” lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31.12.2021;

Preso atto che l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020, con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile, vista la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto l’assegnazione ai Comuni di un contributo da destinare all’applicazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, quantificato per il Comune di Arenzano in € 60.522,66, ed esplica tutt’ora i propri effetti in quanto permangono le condizioni di emergenza socio economica che ne hanno determinato l’emanazione;

Preso atto che con Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 “*Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19*” il Governo ha assegnato al Comune di Arenzano ulteriori risorse da destinare all’erogazione di misure di solidarietà alimentare, per un importo complessivo pari a € 60.522,66;

Visto che, a seguito di appositi bandi, le residue risorse ammontano complessivamente a € 10.225;

Ritenuto, pertanto, visto il permanere della fase di emergenza sanitaria, di destinare le risorse disponibili all’ulteriore erogazione di buoni spesa da distribuire alle famiglie individuate dai Servizi Sociali del Comune, in base alle nuove richieste che perverranno con nuova presentazione di apposita domanda, nei modi che saranno stabiliti dal Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali competente, sulla base di quanto di seguito indicato:

#### **a) CRITERI DI AMMISSIONE**

Il beneficio è riservato unicamente ai cittadini residenti nel Comune di Arenzano.

Nell’accoglienza delle domande si darà priorità a nuclei familiari che presentino le seguenti situazioni:

- trovarsi in condizione di disagio economico e familiare per situazioni riconducibili al perdurare della situazione di emergenza sanitaria (es. sospensione, cessazione o riduzione dell’attività lavorativa);
- essere titolare, unitamente all’intero nucleo familiare convivente, di un patrimonio mobiliare di ammontare complessivo non superiore a € 5.000,00, al 30.09.2021;
- non percepire redditi da pensione, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza o da altre forme di welfare pubblico;
- essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità di valore non superiore a € 20.000,00;

Nel caso in cui le risorse sopra indicate non fossero sufficienti a coprire interamente il fabbisogno sarà data la priorità ai nuclei familiari con ISEE inferiore e, a parità di valore ISEE, avranno precedenza i nuclei familiari che presentino un punteggio maggiore in relazione alle seguenti condizioni:

<b>CONDIZIONI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
presenza nel nucleo familiare convivente di minori di anni 18, come da risultanze anagrafiche	1 punto per ogni minore
presenza nel nucleo familiare convivente di un soggetto con invalidità riconosciuta superiore al 45%, come da attestazione sanitaria	1 punto per ogni invalido

#### *CASI PARTICOLARI*

In caso di disponibilità di risorse, potranno essere accolte anche istanze di nuclei familiari:

- con attestazione ISEE superiore al limite indicato;
- i cui componenti percepiscano redditi da pensione, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza o da altre forme di welfare pubblico;
- in carico all'Ambito Territoriale Sociale per particolari situazioni socio economiche e sanitarie, che saranno valutate e documentate dai servizi sociali.

**NB** I requisiti che danno diritto a punteggio devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda.

#### **b) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI**

I soggetti aventi diritto possono presentare apposita istanza, utilizzando i modelli disponibili sul sito internet ([www.comune.arenzano.ge.it](http://www.comune.arenzano.ge.it)), oppure presso il Comune.

L'istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata all'Ufficio ricezione protocollo situato nel Palazzo Comunale - Via Sauli Pallavicino 39 - nei giorni:

- lunedì/martedì/mercoledì dalle 9,30 alle 11,30;
- giovedì dalle 15 alle 17;
- venerdì dalle 8 alle 11.

L'istanza può essere altresì inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC all'indirizzo [info@pec.comune.arenzano.ge.it](mailto:info@pec.comune.arenzano.ge.it).

**L'istanza deve pervenire entro il giorno 8 NOVEMBRE 2021, a pena di esclusione**

Documentazione da allegare:

- copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
- eventuale certificato attestante l'invalidità.

#### **c) CONTROLLI**

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese tramite l'accesso alle banche dati disponibili.

#### **d) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE/EROGAZIONE**

L'erogazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- il contributo sotto forma di buoni spesa è da intendersi esclusivamente destinato ad acquistare beni di prima necessità di tipo alimentare o di natura sanitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di trasformazione della destinazione verso l'acquisizione di generi di conforto non strettamente necessari al sostentamento dei destinatari del beneficio (vedi a titolo esemplificativo, tabacchi, superalcolici, cosmetici, ricariche telefoniche, ecc.). Non possono essere convertiti in valuta né ceduti a terzi se non per permettere l'effettuazione della spesa da parte di personale volontario di associazioni delegate ad effettuare gli acquisti per conto del beneficiario;
- i buoni dovranno essere utilizzati tassativamente entro la scadenza riportata sugli stessi (31/12/2021). Il Comune non potrà provvedere al ritiro/sostituzione dei buoni scaduti non utilizzati;
- l'autorizzazione delle proposte potrà essere sottoposta a limitazioni o trovare possibilità di proroga a seconda delle risorse disponibili;
- i buoni vengono consegnati come segue:  
erogazioni da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 300,00, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, secondo la seguente tabella:

<b>NUMERO DEL NUCLEO</b>	<b>COMPONENTI</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO</b>
	1 persona	€ 100,00
	2 persone	€ 150,00
	3 persone	€ 200,00
	4 persone	€ 250,00
	5 o più persone	€ 300,00

In virtù dei poteri conferiti dal Decreto legge n. 6 del 23.02.2020, e s.m.i., che richiama espressamente il potere di ordinanza sindacale di cui all'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. lgs. N. 267/2000;

### **DECRETA**

- 1) Di destinare, per le ragioni in narrativa espone in questa sede integralmente richiamate, sino al verificarsi del permanere delle condizioni di disagio socio-economico causate dalle misure restrittive imposte dal contagio da COVID-19, e nel limite delle risorse ancora disponibili ancora residuanti dalla somma di 10.225 assegnati dal OCDPC n. 658/2020, alla distribuzione di ulteriori tranche di buoni spesa agli aventi diritto, richiamando l'applicazione dei criteri di individuazione, le modalità applicative di erogazione e la quantificazione del contributo per fasce di seguito indicate.
- 2) Di erogare il beneficio sulla base dei seguenti criteri e delle seguenti modalità:

#### **a) CRITERI DI AMMISSIONE**

Il beneficio è riservato unicamente ai cittadini residenti nel Comune di Arenzano.

Nell'accoglienza delle domande si darà priorità a nuclei familiari che presentino le seguenti situazioni:

- trovarsi in condizione di disagio economico e familiare per situazioni riconducibili al perdurare della situazione di emergenza sanitaria (es. sospensione, cessazione o riduzione dell'attività lavorativa);
- essere titolare, unitamente all'intero nucleo familiare convivente, di un patrimonio mobiliare di ammontare complessivo non superiore a € 5.000,00, al 30.09.2021;
- non percepire redditi da pensione, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza o da altre forme di welfare pubblico;
- essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità di valore non superiore a € 20.000,00;

Nel caso in cui le risorse sopra indicate non fossero sufficienti a coprire interamente il fabbisogno sarà data la priorità ai nuclei familiari con ISEE inferiore e, a parità di valore ISEE, avranno precedenza i nuclei familiari che presentino un punteggio maggiore in relazione alle seguenti condizioni:

CONDIZIONI	PUNTEGGIO
presenza nel nucleo familiare convivente di minori di anni 18, come da risultanze anagrafiche	1 punto per ogni minore
presenza nel nucleo familiare convivente di un soggetto con invalidità riconosciuta superiore al 45%, come da attestazione sanitaria	1 punto per ogni invalido

#### *CASI PARTICOLARI*

In caso di disponibilità di risorse, potranno essere accolte anche istanze di nuclei familiari:

- con attestazione ISEE superiore al limite indicato;
- i cui componenti percepiscano redditi da pensione, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza o da altre forme di welfare pubblico;
- in carico all'Ambito Territoriale Sociale per particolari situazioni socio economiche e sanitarie, che saranno valutate e documentate dai servizi sociali.

**NB** I requisiti che danno diritto a punteggio devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda.

#### **b) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI**

I soggetti aventi diritto possono presentare apposita istanza, utilizzando i modelli disponibili sul sito internet ([www.comune.arenzano.ge.it](http://www.comune.arenzano.ge.it)), oppure presso il Comune.

L'istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere consegnata all'Ufficio ricezione protocollo situato nel Palazzo Comunale - Via Sauli Pallavicino 39 - nei giorni:

- lunedì/martedì/mercoledì dalle 9,30 alle 11,30;
- giovedì dalle 15 alle 17;
- venerdì dalle 8 alle 11.

L'istanza può essere altresì inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC all'indirizzo [info@pec.comune.arenzano.ge.it](mailto:info@pec.comune.arenzano.ge.it).

**L'istanza deve pervenire entro il giorno 8 NOVEMBRE 2021, a pena di esclusione**

Documentazione da allegare:

- copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
- eventuale certificato attestante l'invalidità.

#### **e) CONTROLLI**

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese tramite l'accesso alle banche dati disponibili.

#### **d) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE/EROGAZIONE**

L'erogazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- il contributo sotto forma di buoni spesa è da intendersi esclusivamente destinato ad acquistare beni di prima necessità di tipo alimentare o di natura sanitaria e farmaceutica, essendo esclusa qualsiasi forma di trasformazione della destinazione verso l'acquisizione di generi di conforto non strettamente necessari al sostentamento dei destinatari del beneficio (vedi a titolo esemplificativo, tabacchi, superalcolici, cosmetici, ricariche telefoniche, ecc.). Non possono essere convertiti in valuta né ceduti a terzi se non per permettere l'effettuazione della spesa da parte di personale volontario di associazioni delegate ad effettuare gli acquisti per conto del beneficiario;
- i buoni dovranno essere utilizzati tassativamente entro la scadenza riportata sugli stessi (31/12/2021). Il Comune non potrà provvedere al ritiro/sostituzione dei buoni scaduti non utilizzati;
- l'autorizzazione delle proposte potrà essere sottoposta a limitazioni o trovare possibilità di proroga a seconda delle risorse disponibili;
- i buoni vengono consegnati come segue:  
erogazioni da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 300,00, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, secondo la seguente tabella:

<b>NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO</b>
1 persona	€ 100,00
2 persone	€ 150,00
3 persone	€ 200,00
4 persone	€ 250,00
5 o più persone	€ 300,00

3) di dare mandato all'ufficio Ambito Territoriale Sociale per l'espletamento degli atti necessari;

In virtù dei poteri conferiti dal Decreto legge n. 6 del 23.02.2020, e s.m.i., che richiama espressamente il potere di ordinanza sindacale di cui all'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto comunale;  
Visto il D. lgs. N. 267/2000;

### **DISPONE**

La pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio, oltre che sul sito istituzionale per garantirne la più ampia divulgazione, e la sua diffusione per il tramite dei mezzi di comunicazione e di stampa.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nelle forme stabilite dalla legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Arenzano, 07/10/2021

**IL SINDACO**  
Luigi Gambino

Sindaco  
Gambino Luigi